



- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 103 del 13 gennaio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - valutazione pericolosità sociale

Like Unsolomondo Cgil Modena,
Immigrazione Biz and 1,882



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Calanca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Lombroso, 54;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 101758213 rilasciato dalla Questura di Milano ed avente validità dal 20.03.2010 al 1.06.2012 e di tutti i provvedimenti preordinati, consequenziali e successivi inerenti il suddetto decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante

l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Considerato che l'interessato ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di condanne per reati di lieve entità, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero e senza alcuna valutazione sulla intera personalità dello stesso.

Ritenuto che il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per la concessione del permesso medesimo (art. 5, quarto comma, [T.U. 286/1998](#), come modificato dalla [legge n. 189/2002](#)); tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche il suo rinnovo) assume portata preclusiva l'esistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U., come modificato dall'articolo 4 della legge 189/2002.

Considerato che tra i reati considerati dalla disposizione sono compresi quelli (spaccio stupefacenti) per cui è stato condannato in due occasioni il ricorrente, per fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della l. 30.7.2002 n. 189, con sentenza definitiva, a pena detentiva (in corso di esecuzione).

Ritenuto che il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all'amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell'episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume - in presenza di quel presupposto - carattere rigidamente vincolato (cfr CdS VI, [8 febbraio 2008 n. 415](#); id., [21 aprile 2008 n. 1803](#)), come peraltro ha espressamente evidenziato anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. [16/05/2008 n. 148](#); ordinanze nn. [78](#) e [79](#) del 2007, n. 148 del 2008).

Considerato che la Corte costituzionale ha considerato da un lato non irragionevole l'inclusione di determinate condanne tra le cause ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e ha dall'altro affermato che l'automatismo espulsivo costituisce applicazione del "principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione".

Considerato, inoltre, che le condizioni previste dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno sono le medesime richieste in sede di primo rilascio, come emerge dagli artt. 4 e 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998; sicché è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per lavoro subordinato in caso di omessa documentazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro in atto e di omessa produzione della certificazione attestante il reddito minimo necessario per l'ottenimento del permesso stesso per motivi di lavoro, come previsto dall'art. 13, comma 2, [D.P.R. n. 394 del 1999](#) (cfr., ex plurimis, T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, [08 marzo 2013, n. 114](#), T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, [22 aprile 2009, n. 2110](#));

Ritenuto, infatti, che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità del suo ingresso nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato, dovendo questi essere stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante (cfr., T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, [6 dicembre 2012, n. 1961](#); T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, [14 settembre 2012, n. 2335](#)). A questo riguardo, il D.Lgs. n. 286/98 pone a carico dello straniero che richiede il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo un onere di allegazione e produzione documentale da espletarsi nella fase istruttoria del procedimento di rilascio (cfr., T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, [4 dicembre 2009, n. 1217](#); T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, [27 maggio 2008, n. 1856](#));

Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non ha comprovato la sussistenza del requisito del reddito minimo previsto e l'amministrazione ha invece accertato che lo straniero, nel periodo di permanenza in

Italia, non ha mai prodotto redditi provenienti da fonti lecite, sufficienti al proprio sostentamento. Tali accertamenti consentono di ritenere, pertanto, non comprovato il requisito del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;

Ritenuto, pertanto, non sussistenti i dedotti vizi di illegittimità del provvedimento impugnato.

Considerato, infine, che il mancato rinnovo del richiesto permesso di soggiorno per lavoro subordinato non implica la denunciata lesione al diritto alla salute, atteso che, a norma dell'art. 43 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico; lo straniero ha inoltre la facoltà di richiedere il permesso di soggiorno per cure mediche, previsto dall'art. 36 del T.U. e concedibile per il periodo necessario alle terapie mediche documentate.

Ritenuto, pertanto, doversi respingere il ricorso.

Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, così dispone:

respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 13 Gennaio 2014

Get 1st-Class Global Health Cover. Tailored Expat Insurance Packages.

News



[Flussi migratori, in calo a causa della crisi economica](#)

Negli ultimi dieci anni o forse di più il Paese Italia è diventato un crocevia per l'arrivo di migranti. I grandi flussi...

[Leggi tutto »](#)

[Reato di immigrazione clandestina abolito dal Senato](#)

Con l'emendamento del governo al disegno di legge sulla depenalizzazione, il senato ha approvato con 195 voti a favore, ...

[Leggi tutto »](#)

[Lo straniero non può essere allontanato se ha acquisito il diritto di soggiorno permanente](#)

Con due sentenze del 16 gennaio 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea, ha stabilito che "I periodi di ...

[Leggi tutto »](#)

[Assegni familiari dei Comuni](#)

L'assegno familiare dei Comuni viene pagato dall'Inps per tredici mensilità ogni semestre, mentre la domanda deve essere...

[Leggi tutto »](#)

[Minori stranieri non accompagnati nuove linee guida](#)

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto del 19 dicembre 2013 del Direttore

Generale dell' ...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovi centri d'accoglienza per nuovi posti temporanei](#)

L'anno 2013 si è chiuso con la quasi dismissione del centro di accoglienza di Lampedusa, anche se fonti ben informate ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- [1. Chiedere asilo](#)
- [2. Ottenere la cittadinanza](#)
- [3. Fisco](#)
- [4. Lavorare in Italia](#)
- [5. Sposarsi in Italia](#)
- [6. Ricongiungimento familiare](#)
- [7. Assistenza sanitaria](#)
- [8. Visti ingresso](#)
- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891